



Atleta: L.O.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Silvio Pellico

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letti l'istanza e le controdeduzioni, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 13/12/2023 per la discussione di merito in cui hanno partecipato l'Atleta e il suo difensore, Avv. Fiori, nonché il Presidente del Sodalizio, Lucio Galleri, assistito dall'Avv. Provetti.

FATTO

Con lettera di costituzione in mora inviata il 7/10/2023, l'Atleta ha sollecitato lo scioglimento consensuale del vincolo perché, in violazione della Guida Pratica per il tesseramento degli atleti, ASD Silvio Pellico (di seguito, il Sodalizio) lo avrebbe tesserato per la stagione 2023/2024 in assenza di un valido certificato medico.

A fronte del silenzio del Sodalizio, con istanza del 24/10/2023 l'Atleta ha sollecitato a questa Commissione lo scioglimento coattivo del vincolo per le medesime ragioni allegare nella lettera di costituzione in mora, precisando di essere *«preoccupato che la [sua] salute la [sua] integrità fisica venga gestita on questo modo»*.

In particolare, l'istante ha ribadito che il Sodalizio non l'ha convocato per alcuna visita medica e di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte dello stesso di sottoporsi ai dovuti controlli medici.

Con memoria difensiva del 30/10/2023 si è costituito il Sodalizio chiedendo il rigetto dell'istanza avversaria.

A fondamento della sua domanda, il resistente ha dedotto che nella stagione 2022/2023 l'Atleta è stato concesso in prestito a ASD Punto Volley Sassari, sicché è stata quest'ultima società a curare gli adempimenti per il suo tesseramento, compresa la visita medica.

A giugno 2023 ASD Silvio Pellico 3P ha poi regolarmente convocato l'Atleta per partecipare ad una riunione fissata al 3/7/2023 *«per "condividere la programmazione*

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



e la presenza alla preparazione" per la stagione sportiva 2023/24». L'Atleta, tuttavia, ha risposto «segnalando la sua impossibilità a partecipare per ragioni lavorative».

Successivamente, nonostante le regolari convocazioni da parte del Sodalizio, l'Atleta non ha mai partecipato alle sessioni di allenamento, «adducendo impedimenti di carattere lavorativo e segnalando che sarebbe stato disponibile intorno alla metà del mese di settembre 2023».

Il 6/9/2023 la Silvio Pellico 3P ha quindi provveduto al tesseramento dell'Atleta per la stagione sportiva 2023/24, «dopo aver verificato sul portale FIPAV la validità del certificato medico di idoneità agonistica (con scadenza 02.11.2023)», con la precisazione che la data di validità del certificato era stata «inserita dalla Società ASD Punto Volley Sassari».

Il Sodalizio ha quindi negato di aver rinnovato il tesseramento in assenza di un valido certificato medico e ha segnalato di aver richiesto copia del menzionato certificato a ASD Punto Volley Sassari; dalla quale, tuttavia, non ha ricevuto alcuna risposta. Se n'è fatto dunque discendere che «l'istanza formulata dall'atleta Luca Onesti è un maldestro tentativo di ottenere lo svincolo per poter richiedere un nuovo tesseramento con altra Società».

Con memoria difensiva del 18/11/2023, si è costituita il difensore dell'Atleta, la quale - dopo aver «confermato le argomentazioni già svolte personalmente dall'atleta» - ha replicato alla memoria difensiva del Sodalizio e prodotto ulteriori documenti.

All'udienza del 13/12/2023, svoltasi in modalità telematica, le parti si sono riportate ai propri scritti. Nel corso della discussione, il Presidente del Sodalizio ha chiarito che nella precedente stagione l'Atleta è stato concesso in prestito il 26/7/2022, con un certificato medico datato 4/10/2021, con scadenza al 3/10/2022. Sul punto, l'Avv. Fiori ha replicato che il prestito si è formalizzato con l'esecuzione del bonifico a novembre 2022.

Su domanda della Commissione, il Presidente del Sodalizio ha poi chiarito di «non avere la prova» della validità del certificato medico con scadenza al 2/11/2023 «perché non abbiamo accesso ai dati della Società in cui era stato dato in prestito l'atleta e abbiamo dato per scontato che il certificato era ancora valido» poiché così risultava sul portale FIPAV.

Preso atto dell'impossibilità di trovare un accordo bonario, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, la Commissione accoglie l'istanza per i seguenti

MOTIVI

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



1. In primo luogo, si rileva l'irritualità e inammissibilità delle deduzioni e dei documenti prodotti dal difensore dell'Atleta con la memoria del 18/11/2023.

Il Regolamento Giurisdizionale FIPAV [v., in particolare, il Titolo VII della Parte Prima del Regolamento] non consente all'istante di depositare una memoria per replicare alle difese del controinteressato, né tantomeno di produrre ulteriori documenti rispetto a quelli depositati con l'istanza di svincolo.

L'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale stabilisce infatti che, «a pena di inammissibilità», «tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della ... domanda» devono essere allegati all'istanza [primo comma, lett. c)]; e che quest'ultima «deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora» [primo comma, lett. d)]. Nell'«ulteriore svolgimento del procedimento» alla Commissione è concessa la facoltà di «acquisire altre prove scritte oltre quelle prodotte» soltanto se «le stesse siano ritenute rilevanti e sempreché la parte interessata non fosse in condizione di produrle tempestivamente con l'atto introduttivo, perché formatesi successivamente all'invio di quest'ultimo».

Nella specie, tutti gli ulteriori documenti prodotti dal difensore dell'istante potevano (e dovevano) essere depositati con l'atto introduttivo: anche i documenti 5 e 6 contenenti lo scambio di corrispondenza tra l'Avv. Fiore e il Sodalizio, sebbene successivi al deposito dell'istanza, riguardano richieste e attività che potevano (e dovevano) essere compiute dall'Atleta prima di incardinare il presente procedimento.

Si precisa, pertanto, che ai fini della presente decisione la Commissione non ha considerato le deduzioni contenute nella menzionata memoria del 18/11/2023, né i documenti con essa prodotti. La decisione si basa dunque soltanto sugli scritti introduttivi (e i relativi documenti) e sulle dichiarazioni rese nel corso della riunione del 13/12/2023.

2. Nel merito l'istanza è fondata.

L'art. 21 del RAT stabilisce che l'omologa del tesseramento è «subordinata al possesso dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo» certificata dai soggetti competenti ad attestarla (primo comma) e che il «legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)» (secondo comma).

Il Presidente del Sodalizio è dunque tenuto ad accertarsi che l'atleta sia idoneo allo svolgimento dell'attività sportiva e l'unico modo per avere tale certezza è che entri in possesso del relativo certificato medico.

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



Nella specie, la condotta del Sodalizio è stata superficiale poiché non si sarebbe dovuto limitare a verificare le informazioni inserite da un'altra società sul portale FIPAV, ma avrebbe dovuto richiedere la copia del certificato prima di rinnovare il tesseramento. Tenuto conto che la tutela della salute degli atleti è di fondamentale importanza per la Federazione e per questa Commissione, l'omissione del Sodalizio deve considerarsi grave e dunque giustifica lo scioglimento del vincolo per giusta causa senza il riconoscimento di alcun indennizzo a favore della società.

Ciò premesso, a questa Commissione non è sfuggita la poca chiarezza anche da parte dell'Atleta in ordine ai certificati medici che gli sono stati rilasciati.

Delle due l'una: o le informazioni indicate da ASD Punto Volley Sassari sul portale FIPAV sono veritiere, e allora non è credibile che l'Atleta non fosse consapevole della validità del certificato medico sino al 2/11/2023; oppure i dati inseriti da ASD Punto Volley Sassari sono false e dunque non si comprende per quale ragione l'Atleta non fosse preoccupato per la propria salute anche la scorsa stagione, nel corso della quale ha giocato. Senza trascurare che in quest'ultimo caso anche la condotta di ASD Punto Volley Sassari sarebbe censurabile. Inoltre, il singolare silenzio serbato da ASD Punto Volley Sassari rispetto alla richiesta del resistente di inviargli copia del menzionato certificato rivela quantomeno un comportamento contrario ai principi di lealtà e probità. Per tale ragione, si ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti se sussistono i presupposti per procedere all'azione disciplinare nei confronti dell'Atleta, di ASD Silvio Pellico e di ASD Punto Volley Sassari.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti dispone:

- lo scioglimento del vincolo tra l'Atleta e ASD Silvio Pellico per giusta causa, senza riconoscimento di alcun indennizzo in favore del Sodalizio;
- dispone l'incameramento della tassa versata dal Sodalizio e la restituzione di quella corrisposta dall'Atleta;
- la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti se sussistono i presupposti per procedere all'azione disciplinare nei confronti nei confronti dell'Atleta, di ASD Silvio Pellico e di ASD Punto Volley Sassari.

Affissione albo del 5 Gennaio 2024

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini

FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946
Sede Via Vitorchiano 81/87
00189 Roma
www.federvolley.it